

D.M. 18 luglio 2007 (1)

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (2) (3).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2007, n. 173.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota alla tabella I allegata al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

(3) Emanato dal Ministero della salute.

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;

Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono state attribuite al Ministero della solidarietà sociale con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Considerato che la benzilpiperazina, una molecola con anello piperazinico, presenta un'attività sul sistema nervoso centrale amfetamino-simile con effetti farmacotossicologici sovrapponibili a quelli della destroamfetamina;

Considerato che in data 22 febbraio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha ricevuto una relazione congiunta dell'Europol e dell'OEDT (Osservatorio europeo sulle droghe) riguardante la benzilpiperazina in conformità all'art. 5 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze di abuso;

Considerato che l'Italia è tra gli Stati membri favorevoli alla valutazione dei rischi e a sottoporre la benzilpiperazina alle misure di controllo internazionali in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Considerato che la benzilpiperazina non risulta essere usata in terapia ed in Italia non esistono medicinali contenenti benzilpiperazina autorizzati all'immissione in commercio;

Preso atto che in Italia le Forze dell'ordine hanno sequestrato ingenti quantità di compresse contenenti benzilpiperazina destinate alla vendita come sostanza ad uso ricreazionale analogamente all'ecstasy (MDMA);

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 5 aprile 2007, ha espresso parere favorevole all'inserimento della benzilpiperazina nella tabella I allegata al testo unico;

Sentito il Ministero della solidarietà sociale, che, con la nota prot. n. 04S/0001899/DRI in data 26 giugno 2007, ha fornito parere favorevole all'inserimento della benzilpiperazina nella tabella I allegata al testo unico;

Decreta:

**1. 1.** Nella tabella I allegata al testo unico è aggiunta la seguente sostanza:

Denominazione comune	Denominazione chimica	Altra denominazione
-	-	-
Benzilpiperazina (BZP)	N-Benzylpiperazina	l-Benzilpiperazina

2. La sostanza di cui al comma 1 è inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze benzilmorfina e benzitramide.

**2. 1.** Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.